



COMUNE DI AGRIGENTO UFFICIO TRIBUTI

AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE IN MATERIA DI TARI E IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2020

Art. 11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti Locali

Si rende noto che con deliberazione del C.C. n. 69 del 24/09/2020 sono state disposte le seguenti riduzioni e agevolazione:

Art. 2. Misure straordinarie per TARI vevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020

1. Per il solo anno 2020 la tassa è ridotta, con una diminuzione del 75% del coefficiente kd per la determinazione della quota variabile, per le seguenti categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle indicate a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del covid-1:

Categoria	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni
2	Cinematografi e teatri
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante

8	Alberghi senza ristorante
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, Caffè, pasticceria
30	Discoteche, night club
31	Locali di istituti religiosi ad uso pastorale, educativo e o ricreativo

2. L'agevolazione di cui al presente articolo, è cumulabile con la riduzione prevista per le utenze non domestiche dall'articolo 42 ter del regolamento della tassa rifiuti;
3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021;
4. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

IMPOSTA DI PUBBLICITA'

Art. 4

1. E' riconosciuta a favore dei soggetti passivi dell'imposta di pubblicità un credito d'imposta pari ai 10/12 dell'importo dovuto per l'anno 2020 a causa del depotenziamento dell'effetto pubblicitario causato dalla limitata visibilità degli impianti nei periodi di chiusura delle attività economiche e terziarie disposti con D.P.C.M.
2. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento regionale di cui all'art. 11 L.R. n. 9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.